

LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938
Legge che regola l'esercizio della professione di Avvocato e di Procuratore.

VITTORIO EMANUELE II
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I
Disposizioni generali.

Art. 1.

L'esercizio delle professioni di Avvocato e Procuratore è regolato dalle disposizioni della presente Legge.

Art. 2.

Le due professioni sono distinte, ma possono esercitarsi cumulativamente da chi abbia i requisiti stabiliti dalle Leggi tanto per l'una quanto per l'altra, ed adempia agli obblighi che incombono per entrambe.

Cumulando le due professioni nella stessa causa, non si può esigere che l'onorario o di Avvocato che di Procuratore, secondo la natura dell'atto.

Art. 3.

Per assumere il titolo e per esercitare le funzioni di Avvocato o di Procuratore è necessaria l'iscrizione nell'albo, formato secondo le disposizioni della presente Legge.

Chi esercita ambedue le professioni deve essere iscritto nell'albo dell'una e dell'altra.

CAPO II
DEGLI AVVOCATI.

SEZIONE I.

Della iscrizione nell'albo e delle incompatibilità coll'esercizio della professione di Avvocato.

Art. 4.

Presso ogni Corte d'Appello ed ogni Tribunale civile e correzionale avvi un Collegio di Avvocati, composto di tutti quelli che sono iscritti nell'albo contemplato nell'articolo seguente.

Dove il numero degli Avvocati esercenti non arriva a quindici, essi sono iscritti nell'albo esistente presso altro vicino Collegio che sarà determinato dalla Corte d'Appello.

Non vi è che un solo Collegio ed un solo albo per gli Avvocati esercenti presso la Corte d'Appello e il Tribunale civile e correzionale avente sede nella medesima città.

Art. 5.

Ogni Collegio ha un albo in cui viene iscritto il nome e il cognome degli Avvocati.

La data dell'iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianità tra gli Avvocati appartenenti allo stesso Collegio.

Art. 6.

Al principio di ogni anno i Consigli dell'Ordine procedono alla revisione dell'albo e alla

rinnovazione del medesimo, con le variazioni e le aggiunte che fossero necessarie.

La Presidenza del Consiglio dell'Ordine comunicherà al Presidente della Corte e di Tribunali rispettivi l'albo così rinnovato.

Il Presidente della Corte o del Tribunale lo farà notificare al Ministero Pubblico, il quale potrà richiedere la Corte o il Tribunale di ordinare la cancellazione delle iscrizioni che fossero contrarie alla Legge, sentiti gli interessati, e salvo il richiamo ai termini dell'articolo 11.

Art. 7.

L'albo stampato a spese del Collegio, resta affisso nelle sale d'ingresso e d'udienza delle Corti e dei Tribunali.

Art. 8.

Per essere iscritto nell'albo degli Avvocati esercenti è necessario:

1° Giustificare con certificati desunti dai registri penali di non essere incorso in veruna delle condanne che a termini dell'articolo 28, prima parte, danno luogo alla cancellazione dall'albo. Nei casi menzionati nel 1° e 2° capoverso del detto articolo 28, il Consiglio dell'Ordine può, secondo le circostanze, fare eseguire le iscrizioni nell'apposito albo;

2° Essere insignito della laurea in giurisprudenza, data o confermata in una delle Università del Regno;

3° Avere, per due anni almeno successivi alla laurea, atteso alla pratica forense nello studio di un Avvocato, e negli stessi due anni assistito alle udienze sia civili che penali delle Corti e Tribunali, come sarà stabilito dal Regolamento.

4° Avere sostenuto un esame teorico-pratico davanti ad una Commissione composta annualmente di un Consigliere delegato dal Presidente della Corte d'Appello, che ne ha la presidenza, di un Sostituto Procuratore Generale nominato a esso, del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e di due altri membri dello stesso Consiglio eletti da questo.

Nel caso di impedimento del Presidente del Consiglio dell'Ordine, il Consiglio elegge tre componenti invece di due.

L'esame è verbale e per iscritto.

L'esame verbale versa sull'applicazione delle massime generali del diritto e delle disposizioni di Codici ai fatti che si propongono dagli esaminatori.

L'esame scritto consiste in una consultazione ed in una dissertazione sopra temi dati dal Presidente della Commissione.

Si osservano inoltre per questo esame le norme generali prescritte per gli esami universitari.

Art. 9.

Hanno diritto di farsi iscrivere nell'albo degli Avvocati esercenti:

1° I Magistrati dell'Ordine giudiziario che cessano dalle loro cariche, dopo due anni di esercizio.

Non sono però compresi in questa disposizione i Conciliatori né i Vice-Pretori.

2° I Professori di diritto e Dottori aggregati di Collegio in una delle Università del Regno, dopo cinque anni di esercizio.

3° I Procuratori laureati in giurisprudenza, dopo sei anni di esercizio, purché non abbiano subita la sospensione o cancellazione dall'albo.

L'applicazione del presente articolo è sempre subordinata all'adempimento del requisito prescritto al numero 1 dell'articolo precedente.

Art. 10.

Le domande per l'iscrizione nell'albo sono dirette al Presidente del Consiglio dell'Ordine del Collegio dove l'aspirante ha la sua residenza, coi documenti comprovanti i requisiti indicati dalla Legge.

Il Consiglio verifica se concorrono tutti questi requisiti, e, riconoscendoli sussistenti, ordina

l'iscrizione.

In caso contrario dichiara non ammissibile la domanda.

La deliberazione del Consiglio è motivata, e per cura del Presidente dell'Ordine, nel termine di giorni cinque, comunicata all'aspirante e ai Presidenti della Corte o dei Tribunali ove il Consiglio risiede. I Presidenti la fanno notificare al Pubblico Ministero.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli Avvocati che, avendo cessato dall'esercizio della professione per rinuncia volontaria o per impiego o professione incompatibili, intendono di essere di nuovo iscritti nell'albo.

Art. 11.

Se il Consiglio ricusa l'iscrizione, l'aspirante può richiamarsi alla Corte d'Appello, la quale provvede in Camera di Consiglio, udito il Pubblico Ministero.

Lo stesso diritto compete al Pubblico Ministero nel caso che la domanda sia stata ammessa, purché lo eserciti nel termine di giorni 10 dalla notificazione.

La decisione della Corte può essere impugnata con ricorso in Cassazione nei casi previsti e nelle forme prescritte dalla Legge e, quanto al Pubblico Ministero, nel termine stabilito nel precedente capoverso di questo articolo.

Art. 12.

Non si può far parte che di un solo Collegio, salvo il caso previsto dall'articolo 2.

L'Avvocato iscritto in un albo può farsi iscrivere in un altro, rinunciando all'iscrizione già esistente, la quale deve essere cancellata.

Art. 13.

La professione di Avvocato è incompatibile con quella di Notaro, di Agente di cambio e di Sensale e con qualunque ufficio o impiego pubblico non gratuito, tranne quello di Professore di diritto nelle Università, nei Licei ed in altri Istituti pubblici del Regno, o di Segretario comunale nei Comuni la di cui popolazione non oltrepassi i diecimila abitanti.

Sotto la denominazione di Professori di diritto si intendono anche quelli di discipline morali, storiche o filologiche.

SEZIONE II.

Dei diritti e dei doveri degli Avvocati.

Art. 14.

Gli Avvocati iscritti in un albo hanno facoltà di esercitare la professione davanti a tutte le Corti o i Tribunali del Regno, salvo il disposto dell'articolo seguente.

Essi devono prestare gratuitamente il loro patrocinio ai poveri, giuste le norme stabilite nel Regolamento.

Art. 15.

Sono ammessi a patrocinare davanti la Corte di cassazione gli Avvocati che hanno esercitato il patrocinio per cinque anni almeno davanti le Corti d'Appello od i Tribunali civili e correzionali, ed i Professori di diritto nelle Università del Regno.

L'esercizio delle funzioni di Giudice o di Ufficiale del Ministero Pubblico equivale a questo effetto all'esercizio del patrocinio.

L'ammissione degli Avvocati è pronunciata con Decreto della Corte, sentito il Pubblico Ministero.

Gli Avvocati ammessi a patrocinare davanti la Corte di cassazione sono iscritti in apposito albo da tenersi nelle sale d'ingresso e d'udienza della Corte.

L'iscrizione in tale albo è pronunciata dal Consiglio dell'Ordine del Collegio a cui l'aspirante appartiene.

La relativa deliberazione viene comunicata per cura del Presidente del Consiglio dell'Ordine al Primo Presidente della Corte di cassazione, il quale la fa notificare al Pubblico Ministero.
Contro la predetta deliberazione è concesso il richiamo, come nell'articolo 11.

SEZIONE III. Del Consiglio dell'Ordine.

Art. 16.

In ciascun Collegio di Avvocati vi è un Consiglio dell'Ordine.

Art. 17.

Il Consiglio dell'Ordine sarà composto da cinque membri nei collegi nei quali il numero degli Avvocati iscritti non superi i trenta, di sette dove il numero degli iscritti non sia maggiore di cinquanta, di dieci dove non sia maggiore di cento, di quindici negli altri.

Art. 18.

Al cominciare di ogni anno i componenti del Consiglio saranno eletti dall'intero Collegio in adunanza generale a a maggioranza assoluta dei voti segreti.

Art. 19.

Il Consiglio dell'Ordine elegge nel proprio seno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
In mancanza del Presidente, l'Avvocato anziano per età fra i componenti del Consiglio ne fa le veci.

Art. 20.

Tutti gli Avvocati iscritti nell'albo da più di cinque anni, o che abbiano occupato un ufficio nella Magistratura per cinque anni, ed abbiano l'età di trenta, possono essere, membri del Consiglio dell'Ordine.

Art. 21.

I membri del Consiglio restano in ufficio per due anni.

Nondimeno alla fine del primo anno cessano dal farne parte, nei Consigli composti di quindici membri, sette Consiglieri estratti a sorte; cinque nei Consigli composti di dieci; tre in quelli composti di sette; due in quelli composti di cinque.

Nell'anno successivo escono gli altri per ordine di anzianità.

I membri del Consiglio che escono d'ufficio possono essere rieletti.

Art. 22.

Le elezioni di cui agli articoli precedenti sono dal Presidente del Collegio annunziate per lettera al Primo Presidente della Corte d'Appello, al Procuratore generale al Presidente del Tribunale e al Procuratore del Re.

Art. 23.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 24.

Oltre alle attribuzioni specialmente designate nei precedenti articoli, o stabilite dalle altre Leggi, i Consigli dell'Ordine:

1° Vegliano alla conservazione del decoro e dell'indipendenza del Collegio.

2° Reprimono, in via disciplinare, gli abusi e le mancanze di cui gli Avvocati si rendessero colpevoli nell'esercizio della loro professione.

3° Si interpongono, richiesti, a comporre le controversie che possono insorgere tra gli Avvocati ed i clienti ed anche tra Avvocati ed Avvocati, sia per restituzione di carte e documenti, sia per oggetto di spese e di onorari; in caso di non riuscito accordo, danno, se pure richiesti, il loro parere sulle medesime controversie.

4° Ricevono dal Tesoriere al principio di ogni anno il conto delle spese dell'anno decorso e formano quello preventivo delle spese che possono occorrere nell'anno seguente e ne fanno la ripartizione fra gli Avvocati, salvo l'approvazione del Collegio. In caso di mancanza o di insufficienza di rendita propria, il Collegio potrà provvedere alle spese suddette mediante una contribuzione da ripartirsi tra tutti gli Avvocati, da approvarsi in adunanza generale; la tassa annua imposta per questo titolo non potrà eccedere le lire venti per ciascun Avvocato.

Art. 25.

I discorsi o scritti politici non possono formare oggetto della giurisdizione disciplinare del Consiglio.

Art. 26.

Le pene disciplinari che il Consiglio può pronunciare contro gli Avvocati iscritti nell'albo sono:

1° L'avvertimento.

2° La censura.

3° La sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi.

4° La cancellazione dall'albo.

L'avvertimento consiste nel rimostrare all'Avvocato il mancamento commesso, e nell'esortarlo a non ricadervi. Esso è dato con lettera del Presidente per incarico del Consiglio.

La censura è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso.

La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono pronunziate con decisione del Consiglio, da intimarsi all'Avvocato per mezzo di Usciere.

Art. 27.

Nessuna pena disciplinare può essere pronunciata senza che l'Avvocato incolpato sia stato citato, per mezzo di Usciere, a comparire innanzi al Consiglio con l'assegnazione di un termine non minore di giorni cinque, commisurato alle distanze secondo le norme della processura penale, per essere sentito nelle sue difese.

Art. 28.

Il Consiglio dell'Ordine pronuncia la cancellazione dall'albo con deliberazione motivata d'ufficio ed anche, ove d'uopo, sull'eccitamento del Pubblico Ministero, nei casi di incompatibilità, e quando l'Avvocato sia stato condannato ad una pena maggiore del carcere ed a quella dell'interdizione speciale dall'esercizio della professione.

Nel caso di condanna alla pena del carcere, il Consiglio dell'Ordine, secondo la natura e la gravità delle circostanze, può far eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione.

E' pure sempre pronunziata la sospensione dell'Avvocato contro del quale sia stato rilasciato mandato di cattura dalle Autorità competenti; questa sospensione dura sino a tanto che il mandato di cattura sia revocato, o che sia eseguita la cancellazione dall'albo.

Art. 29.

Quando un Avvocato eserciti cumulativamente la professione di Avvocato e di Procuratore, la cancellazione dall'albo dei Procuratori dà luogo eziando alla cancellazione dall'albo degli Avvocati.

In caso di sospensione, il Consiglio dell'Ordine delibera sui provvedimenti disciplinari che possono essere opportuni.

Art. 30.

L'Avvocato, contro il quale sia stata pronunciata la cancellazione dall'albo, può esservi di nuovo iscritto mediante deliberazione favorevole del Consiglio dell'Ordine, alle condizioni seguenti:

1° Che, nel caso previsto dalla prima parte dell'articolo 28, abbia ottenuto la riabilitazione giusta le prescrizioni delle Leggi Penali;

2° Che negli altri casi siano decorsi tre anni dalla cancellazione dall'albo e dalla espiazione della pena;

3° Che la domanda sia corredata da documenti e da prove giustificative.

Art. 31.

Le determinazioni del Consiglio in materia disciplinare possono impugnarsi dall'incolpato con ricorso alla Corte di Appello.

Quando si tratti di sospensione, di cancellazione dall'albo prescritta dalla Legge, e della nuova iscrizione a termini dell'articolo precedente, le deliberazioni del Consiglio favorevoli all'incolpato possono eziando essere impugunate, per sola violazione di Legge, dal Pubblico Ministero nel termine di giorni dieci dalla notificazione che gliene è fatta dentro cinque giorni dal Segretario del Consiglio.

La Corte provvede in Camera di Consiglio; contro la decisione della medesima è aperto il ricorso in Cassazione.

Art. 32.

Se l'incolpato è membro di un Consiglio dell'Ordine presso un Tribunale, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del Consiglio costituito presso la Corte di appello dalla quale il Tribunale dipende.

Qualora il Consiglio di cui l'incolpato fa parte, si trovi nella sede di una Corte di appello, egli sarà sottoposto al giudizio del Consiglio stabilito presso la Corte di appello più vicina.

Art. 33.

I Consigli dell'Ordine provvederanno con Regolamenti interni all'esercizio delle attribuzioni di cui si troveranno investiti, ai pareri legislativi domandati dal Governo, alle pubbliche conferenze di Giovani Avvocati, alla formazione di Biblioteche giuridiche, ed a tutto quello che possa elevare la dignità e la cultura dell'Ordine stesso.

SEZIONE IV.

Delle adunanze generali.

Art. 34.

Le adunanze generali del Collegio sono ordinarie e straordinarie, e sono presiedute dal Presidente del Consiglio dell'Ordine e in difetto dall'Avvocato più anziano del Collegio fra i presenti all'adunanza.

L'adunanza ordinaria ha luogo nei primi quindici giorni di ogni anno all'oggetto:

1° Di procedere alla rinnovazione del Consiglio dell'Ordine in conformità dell'articolo 21;

2° Di discutere il conto presuntivo dell'anno corrente e il conto consuntivo dell'anno precedente.

Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Presidente o il Consiglio lo reputano conveniente, per deliberare intorno ad oggetto che interessi direttamente il Collegio.

In questo caso le adunanze straordinarie hanno pure luogo sull'istanza sottoscritta da un terzo almeno dei componenti del Collegio.

Art. 35.

Le adunanze generali non sono valide se non v'interviene almeno la metà dei componenti del Collegio.

Occorrendo una seconda convocazione, l'adunanza è valida anche con l'intervento del terzo.

CAPO III DEI PROCURATORI.

SEZIONE I.

Dell'ammissione ai Collegi dei Procuratori e delle incompatibilità coll'esercizio di questa professione

Art. 36.

I Collegi dei Procuratori presso le Corti d'appello ed i Tribunali civili e correzionali si compongono di tutti gl'inscritti nell'albo, formato come è stabilito in appresso.

Art. 37.

I Procuratori devono fissare la loro residenza nella sede di una Corte d'appello o di un Tribunale civile o correzionale.

Non possono esercitare il loro ufficio che presso la Corte o presso il Tribunale del luogo ov'essi risiedono; quelli che sono ammessi ad esercitare davanti una Corte d'appello, lo possono anche presso il Tribunale che ha sede nella città in cui risiede la Corte.

Art. 38.

Al principio di ciaschedun anno i Consigli di disciplina procedono alla revisione e rinnovazione dell'albo, e vi fanno le variazioni e le aggiunte che sono necessarie.

L'albo così rinnovato è comunicato dal Presidente del Consiglio al Presidente della Corte d'appello quando si tratti di Collegi esistenti dove ha sede la Corte, e al Presidente del Tribunale quanto agli altri Collegi.

Il Presidente della Corte o quello del Tribunale lo fanno notificare al Pubblico Ministero, al quale compete la facoltà di richiamo a norma degli articoli 6 e 11.

Art. 39.

Per essere iscritto nell'albo dei Procuratori presso una Corte o un Tribunale è necessario:

1° Essere cittadino dello Stato;

2° Giustificare con certificato desunto dai Registri penali di non essere incorso in alcuna delle condanne che a termini della presente Legge danno o possono dare luogo alla cancellazione dall'albo dei Procuratori;

3° Avere raggiunto l'età maggiore;

4° Provare di avere compiuto i corsi e sostenuti gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale;

5° Avere atteso per due anni almeno alla pratica forense presso un Procuratore esercente. La pratica potrà farsi contemporaneamente agli ultimi due anni di studio. Sono dispensati dalla pratica i Cancellieri e i Vice Cancellieri delle Corti e dei Tribunali. Lo sono pure anche i Cancellieri delle Preture dopo due anni di esercizio della loro carica;

6° Sostenere inoltre un esame teorico e pratico davanti a una Commissione composta come detto nell'articolo 8, n. 4.

L'esame è verbale e per iscritto.

L'esame verbale si aggira principalmente sulla competenza dei vari Tribunali e sulle regole per determinarla, sulle norme per l'istituzione dei giudizi e sulla loro istruttoria, sulla esecuzione dei giudicati e sulle procedure speciali.

L'esame scritto consiste nello svolgimento di tre temi dati dal Presidente della Commissione sui principali atti prescritti per l'istituzione e per l'istruttoria dei giudizi.

Si osservano inoltre le norme generali stabilite per gli esami universitari.

Art. 40.

Chiunque abbia esercitato per più di due anni la professione d'Avvocato ha diritto di farsi iscrivere nel Collegio dei Procuratori senza la necessità di fare la pratica, né di sostenere l'esame prescritto dall'articolo precedente.

Art. 41.

Si applicano ai Procuratori le disposizioni degli articoli 10 e 11.

Ma quando si tratta di un Collegio di Procuratori esercenti presso un Tribunale dove non ha sede la Corte d'appello, il richiamo di cui all'articolo 11 è fatto dal Tribunale, il quale provvede come è prescritto per la Corte d'appello.

La decisione del Tribunale è inappellabile, salvo il ricorso per Cassazione a norma del detto articolo 11.

Ordinata definitivamente l'iscrizione, l'aspirante presterà giuramento ad una pubblica udienza del Tribunale o della Corte, di adempiere con lealtà e diligenza i doveri del proprio ministero.

Art. 42.

Il Procuratore che vuole trasferire altrove la sua residenza, e farsi iscrivere in un altro albo, deve farne la domanda al Presidente del Collegio dove vuole essere iscritto, e giustificare con certificato del Consiglio di disciplina di avere rinunciato al Collegio cui apparteneva e di non esservi motivo che si opponga al chiesto trasferimento.

Art. 43.

Sono applicabili ai Procuratori le disposizioni degli articoli 4, 5, 7 e 12.

L'ufficio di Procuratore è incompatibile col notariato e con qualunque altra professione, salvo la disposizione dell'articolo 2, non che con qualunque ufficio o impiego pubblico non gratuito, tranne quelli di Professore di diritto nelle Università, nei Licei, e altri Istituti Pubblici, di Segretario di Camera di commercio e di Segretario comunale nei comuni la cui popolazione non oltrepassi i diecimila abitanti.

SEZIONE II.

Dei diritti e dei doveri dei Procuratori.

Art. 44.

Il Procuratore può nominarsi, sotto la propria responsabilità, uno o due Sostituti, purché li scelga tra i Procuratori iscritti nell'albo.

La Corte e il Tribunale possono per circostanze speciali, sentito il Consiglio, permettere anche la nomina di un terzo Sostituto.

Di queste nomine il Procuratore deve fare dichiarazione con atto ricevuto dal Cancelliere della Corte o del Tribunale.

Art. 45.

Il Procuratore sostituto rappresenta, per tutte le conseguenze di diritto, il Procuratore che lo ha nominato.

Art. 46.

I Procuratori possono anche, sotto la loro responsabilità, farsi rappresentare da un altro Procuratore esercente, alle udienze pubbliche ed a quelle dei Presidenti e dei Giudici delegati.

L'incarico è dato ogni volta e per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata.

Art. 47.

I Procuratori non possono senza giusta causa rifiutare il proprio ministero.
Essi devono prestarlo gratuitamente ai poveri, giusta le norme stabilite dai Regolamenti.

Art. 48.

I Procuratori non possono ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti, per mancanza di pagamento degli onorari loro dovuti o di rimborso delle spese da essi anticipate. Ma i clienti non possono ritirare gli atti se non dopo l'accertamento del loro debito, mediante annotazione di esso negli atti medesimi, e con dichiarazione a parte consegnata al Procuratore, salvo sempre il disposto degli articoli 373 e 379 del Codice di procedura civile.

SEZIONE III.
Del Consiglio di Disciplina.

Art. 49.

Ciascun Collegio di Procuratori ha un Consiglio di disciplina. Sono comuni ai Consigli di disciplina dei Procuratori le disposizioni degli articoli 17, 18, 19, 20, 22, 22 e 23.

Art. 50.

I Consigli di disciplina:

1° Vegliano all'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti e al mantenimento della disciplina fra' Procuratori, affinché il loro ministero venga esercitato con probità e delicatezza;

2° Invigilano sulla condotta di coloro che attendono alla pratica forense e, richiesti, rilasciano i certificati di moralità e di capacità;

3° Pronunciano i provvedimenti disciplinari e promuovono quelli che sono di competenza delle Corti e dei Tribunali;

4° S'interpongono, richiesti, a risolvere le differenze tra Procuratori e clienti e tra Procuratori e Procuratori per pagamento di tasse, restituzioni di carte e per qualsiasi altro oggetto concernente l'esercizio delle loro funzioni; ove l'accordo non riesca, danno, se richiesti, il loro parere sovra tali differenze;

5° Determinano le tasse con cui ciascun membro del Collegio, nel caso di mancanza o di insufficienza di ogni altro mezzo, deve annualmente contribuire per le spese di ufficio, salvo l'approvazione del Collegio.

La tassa annuale di ciascun Procuratore non può eccedere lire venti.

Art. 51.

Le pene disciplinari contro i Procuratori che violino i loro doveri sono, secondo la gravità dei casi, quelle indicate nell'articolo 26.

Gli articoli 25, 27, 28, 30, 31, 34 e 35 sono comuni ai Procuratori.

Quando un Procuratore eserciti cumulativamente le professioni di Procuratore e di Avvocato, la cancellazione dall'albo degli Avvocati da luogo alla cancellazione eziando dall'albo dei Procuratori.

In caso di sospensione il Consiglio delibera sui provvedimenti disciplinari che possono essere opportuni.

Art. 52.

Il Ministero Pubblico presso le Corti e i Tribunali promuove, occorrendo, l'esercizio della giurisdizione disciplinare dei Consigli di disciplina dei Procuratori, ed ha facoltà di deferire alle Corti e ai Tribunali in via d'appello la revisione delle relative deliberazioni.

Art. 53.

La giurisdizione disciplinare, nel caso che l'incolpato sia uno dei membri del Consiglio di

disciplina, si regola secondo le disposizioni contenute nell'articolo 32, salvo alle Corti d'appello ed ai Tribunali la facoltà di fare quelle disposizioni che siano richieste dall'interesse delle parti rappresentate dal Procuratore, contro il quale occorre di esercitare l'azione disciplinare, a norma di questo articolo e del precedente.

CAPO IV DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA DIFESA NEI GIUDIZI PENALI.

Art. 54.

Sono ammessi alla difesa in materia penale davanti la Corte di cassazione gli Avvocati patrocinanti presso la medesima, giusta l'articolo 45.

Oltre gli Avvocati che hanno diritto di esercitare il patrocinio presso la Corte di cassazione, se il bisogno del servizio lo richiede, la Corte potrà, sentito il Pubblico Ministero in Camera di Consiglio, ammettere per la difesa dei poveri gli Avvocati che hanno i requisiti indicati nell'articolo 8. Gli Avvocati così ammessi saranno iscritti in apposito albo che sarà tenuto dalla Cancelleria della Corte, distinto da quello prescritto dall'articolo 15.

Art. 55.

I Procuratori che esercitano la loro professione da sei anni sono ammessi alla difesa anche davanti la Corte d'assise nei luoghi in cui non siede la Corte d'appello..

I Procuratori che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle Università del Regno sono ammessi alla difesa davanti a tutte le Corti d'assise.

Art. 56.

Gli Avvocati, i Procuratori e coloro che, a termini di Legge, sono o possono essere difensori in materia penale, ove sulla richiesta del Presidente o del Pretore ricusino, senza giusti motivi, di assumere la difesa, incorreranno, oltre alle pene disciplinari che siano loro applicabili per indebito rifiuto del loro ministero:

In una pena pecuniaria di Lire 50, estensibile a Lire 500, se si tratta di giudizio davanti le Corti o i Tribunali;

In una pena pecuniaria di Lire 5, estensibile a Lire 50, se si tratta di giudizio davanti i Pretori.

Le dette pene pecuniarie sono applicate dall'Autorità giudiziaria avanti a cui deve trattarsi la causa per la quale viene commessa la difesa, colla procedura ordinata nell'articolo 62 del Codice di procedura civile.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 57.

Gli Avvocati, i Procuratori e sostituti Procuratori che a termini delle Leggi vigenti hanno acquistato il diritto di essere ammessi all'esercizio della loro professione, e che hanno assunto tale esercizio o lo hanno abbandonato volontariamente, ovvero per cagione d'impiego o d'altra professione incompatibile, conservano il loro diritto e potranno farsi iscrivere nell'albo presentando i documenti giustificativi e rinunciando all'impiego o alla professione incompatibile.

Art. 58.

Nelle Provincie dove è ammesso l'esercizio simultaneo delle professioni di Avvocato e di Procuratore, o non è ammessa distinzione nell'esercizio delle funzioni rispettive, gli attuali esercenti potranno farsi iscrivere nell'albo di una delle dette professioni o di ambedue.

Facendosi iscrivere nell'albo di ambedue le professioni, essi continueranno, nelle cause in

cui assumono le funzioni di Procuratore, ad esercitarle davanti la propria Corte d'appello ancorché non abbiano la loro residenza nella sede della Corte medesima.

Art. 59.

Coloro che alla pubblicazione della presente Legge si trovassero in possesso della qualità di Avvocato, di Patrocinatore, di Causidico, secondo le speciali disposizioni vigenti in ciascuna Provincia dello Stato, hanno il diritto di essere iscritti nel relativo che si dovrà compilare a norma della presente Legge.

Per la prima volta, dopo la pubblicazione della presente Legge, l'albo degli Avvocati e quello dei Procuratori esercenti presso la Corte d'appello e presso il Tribunale che ha sede nella medesima città dove ha sede nella medesima città dove ha sede la Corte, sarà formato dalle Corti che vi faranno registrare in ordine di anzianità di esercizio i nomi e i cognomi degli Avvocati e Procuratori che hanno diritto di esercitare la professione, giusta le Leggi ed i Regolamenti attualmente in vigore, con tutte le indicazioni prescritte dall'articolo 5. Lo stesso sarà eseguito dai Tribunali quanto ai Procuratori esercenti presso i Tribunali che hanno sede nelle altre città.

Altrettanto sarà praticato dalla Corte di cassazione per l'albo degli Avvocati e dei Procuratori che si trovino ammessi al patrocinio dinanzi ad essa.

In questo albo avranno diritto di farsi inscrivere anche gli Avvocati e Procuratori stati ammessi avanti la Sacra Rota e la Segnatura.

Saranno iscritti di diritto nel nuovo albo coloro che già si trovano compresi in un albo secondo le Leggi ora vigenti.

Art. 60.

Coloro che alla pubblicazione della presente Legge abbiano per un decennio esercitato l'ufficio di Causidico, Procuratore – capo o Patrocinatore, in virtù delle Leggi preesistenti, e siano almeno licenziati in Legge, hanno diritto di essere iscritti nell'albo degli Avvocati e di assumerne il titolo, senza obbligo di sottostare all'esame ed alle altre condizioni stabilite dalla presente Legge, purché non trovinsi colpiti dagli impedimenti previsti dall'articolo 28.

Art. 61.

Gli Avvocati che ora sono ammessi al patrocinio davanti ai soli Tribunali, secondo le Leggi attualmente in vigore, s'intendono pure ammessi davanti alle Corti d'appello.

Art. 62.

Gli Avvocati che alla pubblicazione della presente Legge si troveranno investiti di pubblici uffici od insegnamenti potranno continuare ad esercitarli, non ostante le disposizioni dell'articolo 13.

Art. 63.

Agli attuali Procuratori non contemplati nell'articolo 59 è applicabile il disposto del numero 3 dell'articolo 9.

Art. 64.

Gli attuali Procuratori sostituiti in quelle Provincie nelle quali ha vigore, al giorno della pubblicazione della presente, la Legge del 17 aprile 1859, n. 3368, adempiendo al disposto dell'articolo 10 di questa Legge, potranno farsi inscrivere nel nuovo albo.

Art. 65.

Entro due mesi dal giorno di pubblicazione della presente Legge saranno convocate straordinariamente per cura dei Presidenti delle Corti d'appello e dei Tribunali le adunanze generali dei Collegi degli Avvocati e dei Procuratori, i quali abbiano ottenuta la iscrizione nel rispettivo albo, al fine di procedere alla nomina dei Consigli dell'Ordine e di disciplina.

Le adunanze sono presiedute dall'Avvocato o dal Procuratore più anziano di età fra gli

interventuti, e adempie le funzioni di Segretario l'Avvocato od il Procuratore meno anziano.

Per gli Avvocati e Procuratori già ammessi al patrocinio alla pubblicazione di questa Legge terrà luogo della iscrizione dell'albo, richiesta dall'articolo 20 per la eleggibilità a membri dei Consigli dell'Ordine o di disciplina, l'ottenuta ammissione al patrocinio.

Art. 66.

Decorsi sei mesi dalla pubblicazione della presente Legge, le Corti ed i Tribunali, sull'istanza degli interessati e sentito il Pubblico Ministero, dichiareranno svincolate le cauzioni date dai Procuratori a termini delle Leggi precedenti, qualora non sia stata fatta opposizione.

Art. 67.

Tutte le Leggi ed i Regolamenti in vigore sull'esercizio della professione di Avvocato e Procuratore sono abrogati coll'attuazione della presente Legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Roma addì 8 giugno 1874.

VITTORIO EMANUELE